



COMUNE DI MONTEROSSO GRANA

Provincia di Cuneo



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di aprile alle ore 14:30 nella sala Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE composto dai signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|----------|
| 1. ISAIA Stefano - Sindaco | Sì |
| 2. DURBANO Giovanni Battista - Vice Sindaco | Sì |
| 3. ISOARDI Renato - Consigliere | Sì |
| 4. ARNEODO Pierpaolo - Consigliere | Sì |
| 5. GOTTARDO Federica - Consigliere | Sì |
| 6. OCCELLI Sara - Consigliere | Sì |
| 7. TORINO Monica - Consigliere | Sì |
| 8. VALLATI Tania - Consigliere | Sì |
| 9. GARRONE Laurens Paul - Consigliere | Sì |
| 10. UBERTAZZI STRUMIA Marzia - Consigliere | Sì |
| 11. MARTINI Andrea - Consigliere | Giust. |
| Totale Presenti: | 10 |
| Totale Assenti: | 1 |

si è riunito in seduta PUBBLICA ORDINARIA di * convocazione

Assume la presidenza della seduta **ISAIA Stefano** nella sua qualità di **Sindaco** con l'assistenza del Segretario Comunale **DE STEFANO dott.ssa Francesca**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL SINDACO

Dà atto che la seduta si svolge parte in presenza e parte in videoconferenza in conformità alla Delibera di Giunta n. 20 del 07/12/2022.

Sono presenti in videoconferenza il Segretario Comunale dott.ssa Francesca De Stefano ed in presenza gli altri membri del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024/2025, pervenuta al protocollo comunale in data 03/04/2024 al n. 1452, predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo per l'anno 2024 di € 84.396,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 84.396,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente CEC – Consorzio Ecologico del Cuneese, come da deliberazione adottata nel mese di aprile 2024;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 06.08.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, risulta essere il seguente:

| | |
|--|-------------|
| Totale costi del piano economico-finanziario | € 84.396,00 |
| Componente di costo di Parte fissa | € 36.907,00 |
| Componente di costo di parte variabile | € 47.489,00 |
| Totale gettito tari | € 84.396,00 |

Ritenuto di ripartire i costi fissi di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 96,70 % a carico delle utenze domestiche;
- 3,30 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto di ripartire i costi variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 89,15 % a carico delle utenze domestiche;
- 10,85 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche previsti dal DPR 158/1999 per i comuni con meno di 5.000 abitanti del NORD ITALIA;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 31 agosto 2024
- seconda rata: 2 dicembre 2024
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2024;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili*

per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il trienni 2024/2026 è stato differito al 15/03/2024;

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n. 0
Astenuiti n. 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Ente territorialmente competente Consorzio Ecologico del Cuneese CEC, con provvedimento rilasciato nel mese di aprile 2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 31 agosto 2024
 - seconda rata: 2 dicembre 2024con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2024;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Di dichiarare, con successiva, separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, espressa in forma palese, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: ISAIA Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DE STEFANO dott.ssa Francesca

Pareri ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

| Parere | Esito | Data | Il Responsabile |
|--------------------|------------|------------|--------------------|
| PARERE FINANZIARIO | Favorevole | 06/04/2024 | F.to:ISAIA Stefano |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 131 del Registro Pubblicazioni

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2024 al 04/05/2024 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.

Monterosso Grana, li 19/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DE STEFANO dott.ssa Francesca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Monterosso Grana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE STEFANO dott.ssa Francesca

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Monterosso Grana, li 19/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE STEFANO dott.ssa Francesca

ALLEGATO "B" RIEPILOGO DELLE TARIFFE 2024

| UTENZE DOMESTICHE | Ka | Quf | Tariffa (p.fissa) | Kb | Quv | Cu | Tariffa (p.variab.) |
|---|------|---------|-------------------|------|-----------|---------|---------------------|
| Utenza domestica (1 componente) | 0,84 | 0,56713 | 0,47639 | 0,60 | 166,35589 | 0,20983 | 20,94387 |
| Utenza domestica (2 componenti) | 0,98 | 0,56713 | 0,55579 | 1,40 | 166,35589 | 0,20983 | 48,86904 |
| Utenza domestica (3 componenti) | 1,08 | 0,56713 | 0,61250 | 1,80 | 166,35589 | 0,20983 | 62,83162 |
| Utenza domestica (4 componenti) | 1,16 | 0,56713 | 0,65787 | 2,20 | 166,35589 | 0,20983 | 76,79420 |
| Utenza domestica (5 componenti) | 1,24 | 0,56713 | 0,70324 | 2,90 | 166,35589 | 0,20983 | 101,22872 |
| Utenza domestica (6 componenti e oltre) | 1,30 | 0,56713 | 0,73727 | 3,40 | 166,35589 | 0,20983 | 118,68195 |

| ATTIVITA' PRODUTTIVE | Kc | Qapf | Tariffa (p.fissa) | Kd | Cu | Tariffa (p.variab.) |
|--|------|---------|-------------------|-------|---------|---------------------|
| 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32 | 0,27221 | 0,08711 | 2,60 | 0,14027 | 0,36470 |
| 102-Campeggi, distributori carburanti | 0,67 | 0,27221 | 0,18238 | 5,51 | 0,14027 | 0,77289 |
| 103-Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,27221 | 0,10344 | 3,11 | 0,14027 | 0,43624 |
| 104-Esposizioni, autosaloni | 0,30 | 0,27221 | 0,08166 | 2,50 | 0,14027 | 0,35068 |
| 105-Alberghi con ristorante | 1,07 | 0,27221 | 0,29126 | 8,79 | 0,14027 | 1,23297 |
| 106-Alberghi senza ristorante | 0,80 | 0,27221 | 0,21777 | 6,55 | 0,14027 | 0,91877 |
| 107-Case di cura e riposo | 0,95 | 0,27221 | 0,25860 | 7,82 | 0,14027 | 1,09691 |
| 108-Uffici, agenzie | 1,00 | 0,27221 | 0,27221 | 8,21 | 0,14027 | 1,15162 |
| 109-Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,55 | 0,27221 | 0,14972 | 4,50 | 0,14027 | 0,63122 |
| 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,87 | 0,27221 | 0,23682 | 7,11 | 0,14027 | 0,99732 |
| 111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07 | 0,27221 | 0,29126 | 8,80 | 0,14027 | 1,23438 |
| 112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 | 0,27221 | 0,19599 | 5,90 | 0,14027 | 0,82759 |
| 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92 | 0,27221 | 0,25043 | 7,55 | 0,14027 | 1,05904 |
| 114-Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43 | 0,27221 | 0,11705 | 3,50 | 0,14027 | 0,49095 |
| 115-Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 0,27221 | 0,14972 | 4,50 | 0,14027 | 0,63122 |
| 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,84 | 0,27221 | 1,31750 | 39,67 | 0,14027 | 5,56451 |
| 117-Bar, caffè, pasticceria | 3,64 | 0,27221 | 0,99084 | 29,82 | 0,14027 | 4,18285 |
| 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76 | 0,27221 | 0,47909 | 14,43 | 0,14027 | 2,02410 |
| 119-Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 0,27221 | 0,41920 | 12,59 | 0,14027 | 1,76600 |
| 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06 | 0,27221 | 1,64959 | 49,72 | 0,14027 | 6,97422 |
| 121-Discoteche, night club | 1,04 | 0,27221 | 0,28310 | 8,56 | 0,14027 | 1,20071 |